

Civile Ord. Sez. 6 Num. 18854 Anno 2015

Presidente: CICALA MARIO

Relatore: BOGNANNI SALVATORE


Data pubblicazione: 23/09/2015

ORDINANZA

C.U. + C.I.

sul ricorso 1248-2014 proposto da:

CONGREGAZIONE DELLE SUORE ADORATRICI DELLA SANTA CROCE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCRINO 41, presso la dottoressa MARIA TERESA CINQUE, rappresentata e difesa dall'avvocato GENNARO CINQUE, giusta procura a margine del ricorso;



- *ricorrente* -

contro

COMUNE DI CASORIA;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 127/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 06/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/07/2015 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI.





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Sezione Sesta (Tributaria)

R.G. ric. n. 1248/14

Ricorrente: Congregazione Suore Adoratrici della Santa Croce

Intimato: Comune Casoria

Oggetto: impugnazione cartella pagamento Tarsu,

Ordinanza

Svolgimento del processo

1. La Congregazione delle Suore Adoratrici della Santa Croce propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Campania n. 127/17/13, depositata il 6 maggio 2013, con la quale essa rigettava l'appello della medesima contro la decisione di quella provinciale, sicchè l'opposizione della cartella di pagamento inerente alla Tarsu per l'anno 2008 su un complesso immobiliare di sua proprietà, veniva respinta. In particolare il giudice di secondo grado osservava che la tassa andava comunque pagata, trattandosi di servizio reso in esclusiva dall'ente, mentre invece alcuna richiesta di riduzione della tariffa era stata mai avanzata, come pure alcuna denuncia di disservizio era stata presentata, senza peraltro che l'appellante avesse fornito nemmeno prova al riguardo. Il Comune di Casoria non si è costituito.

Motivi della decisione

2. Col motivo addotto a sostegno del ricorso la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 56, commi 2 e 4, nonché 66 D.lgs. n. 507/93, in quanto la CTR non considerava che la contribuente aveva diritto alla riduzione della tassa per la raccolta dei rifiuti, posto che essa andava corrisposta in misura non superiore al 40%, atteso che alcune volte i cassonetti della spazzatura collocati nelle adiacenze erano stati dati alle fiamme, e quindi il servizio non era stato fornito con regolarità, quanto meno soltanto per i mesi da gennaio a luglio dell'anno per così dire d'imposta, e quindi semmai l'importo complessivo andava calcolato con la suindicata percentuale solamente per tale periodo



di sette mesi. Inoltre la denuncia di situazioni particolari è prevista solamente nei casi in cui si tratti di abitazioni stagionali, o saltuarie ovvero con un solo occupante, mentre la relativa disciplina è stata applicata in modo inappropriato.

Il motivo è infondato. Invero, com'è noto, in tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, sulla base degli artt. 62 e 64 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, i Comuni devono istituire una apposita tassa annuale su base tariffaria che viene a gravare su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti. Tale tassa è dovuta indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, salva l'autorizzazione dell'ente impositore allo smaltimento dei rifiuti secondo altre modalità, purché il servizio stesso sia istituito, e sussista la possibilità della utilizzazione, come nella specie, ma ciò non significa che, per ogni esercizio di imposizione annuale, la tassa è dovuta solo se il medesimo sia stato esercitato dall'ente impositore in modo regolare, così da consentire al singolo utente di usufruirne pienamente (Cfr. anche Cass. Ordinanza n. 18022 del 24/07/2013, Sentenza n. 9920 del 23/06/2003).

Perciò la sentenza impugnata risulta motivata in modo giuridicamente corretto sul punto.

3. Ne deriva che il ricorso va rigettato.

4. Quanto alle spese del giudizio, non si fa luogo ad alcuna statuizione, stante la mancata attività difensiva dell'ente impositore. Si dà atto altresì della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trattandosi di ente tra le Amministrazioni dello Stato, che sono istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte



Rigetta il ricorso. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma degli artt. 13, comma 1-bis Dpr n. 115/02, e 1 com. 17 L. n. 228/12.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, l'8 luglio 2015.